



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 27/04/2020

VERBALE

Proposta n. 2020/472

DELIB. C.P. nr. 7

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A) , D.LGS. N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA. SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZ. SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, N. 317/2019, DEPOSITATA IL 16.09.2019. .

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 in via telematica con connessione da remoto del Presidente, del Segretario e di tutti i partecipanti intervenuti, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

BARBIERI PATRIZIA	Presente	ALBERTINI FRANCO	Presente
STRAGLIATI VALENTINA	Presente	FIAZZA CHRISTIAN	Presente
BURSI SERGIO	Assente	LEVONI ANTONIO	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	ZILLI MARIA ROSA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente	GANDOLFI ROMEO	Presente
QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI	Presente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.ra BARBIERI PATRIZIA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 4) dell'o.d.g.

Il Presidente Patrizia Barbieri illustra l'argomento dichiarando che si tratta del riconoscimento da parte del Consiglio di un debito fuori bilancio di € 2,537,60 derivante da una sentenza della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello.

Nei fatti si trattava di contributi comunitari per l'ammodernamento di imprese agricole erogati da AGREA della Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di una macchina raccoglitrice di pomodori rispetto alla cui concessione la Provincia ha svolto l'istruttoria.

La sentenza in particolare dispone, cito testualmente, *"che la liquidazione degli onorari di difesa di questo grado di giudizio nei confronti delle parti appellate definitivamente prosciolte nel merito, debba essere posta a carico della Provincia di Piacenza, che ha materialmente erogato il contributo"*.

Il consiglio anche nel 2019 si è occupato del riconoscimento di questa tipologia di debiti e ciò dipende dal fatto che la normativa e la giurisprudenza, da ultimo la Corte dei Conti con deliberazione del 21 novembre 2019, stabilisce che per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive è necessaria la delibera di Consiglio per poter procedere al relativo pagamento.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso infatti ai due provvedimenti che esaminiamo oggi sono allegate le rispettive variazioni che applicano al bilancio 2020 gli accantonamenti che erano stati predisposti in sede di rendiconto.

Precisa che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Considerato che l'art. 194 del TUEL prevede che:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato altresì che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile, art. 282, intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- la recente deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- in data 25.03.2020 e 27.03.2020 il dirigente dell'Ufficio di Staff "Personale, affari generali, contratti" ha provveduto a trasmettere all'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" apposita relazione contenente tutti i riferimenti sulla situazione debitoria dell'Ente venutasi a creare in conseguenza della sentenza n. 317/2019 della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale

Centrale d'Appello;

- nei fatti si trattava di contributi comunitari nell'ambito della misura 121/Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Ammodernamento imprese agricole erogato al sig. T.A. da AGREA della Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di una macchina raccoglitrice di pomodori acquistata dalla ditta Pomac srl., rispetto alla cui concessione la Provincia ha svolto l'istruttoria. L'ing. S. G. era il rappresentante legale della Pomac s.r.l.;
- la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti n. 167/2014 del 9.12.2014 (giudizio iscritto al n. 43822) ha rigettato la domanda della Procura Regionale nei confronti di T.A./S.G. per risarcimento del danno derivante da percezione indebita di finanziamento comunitario;
- la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale d'Appello, avanti cui il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha proposto appello al fine di riformare la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 167/2014 del 9.12.2014 (giudizio iscritto al n. 43822) ha ritenuto *"quanto alla regolamentazione delle spese di lite ... che la liquidazione – nella misura di cui in dispositivo – degli onorari di difesa di questo grado di giudizio nei confronti delle parti appellate definitivamente prosciolte nel merito, debba essere posta a carico della Provincia di Piacenza, che ha materialmente erogato il contributo, non solo in favore del percettore del contributo ... ma anche nei riguardi del rappresentante dell'epoca della Pomac, ... e della Pomac stessa (nei cui riguardi, comunque, non si procede alla liquidazione, non essendo costituita in detto giudizio di appello)";*
- il dispositivo della sentenza della Corte dei Conti, Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 317/2019 depositata il 16.09.2019 – appello iscritto n. 49432 del registro di segreteria (acquisita al prot. Prov. n. 2247 del 27.01.2020) condanna la Provincia di Piacenza *"a liquidare in favore dei sigg.ri A.T. e G.S. la somma di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno per onorari di difesa del presente grado di giudizio";*
- l'importo dovuto dall'Amministrazione in favore di A.T. e G.S. per spese di lite, come da richiesta del legale del sig. A.T., prot. n. 2247 del 27.01.2020, è pari a complessivi € 2.537,60 di cui:
 - € 2.000,00 a titolo di onorari di difesa;
 - € 537,60 per CPA ed IVA;

Preso atto che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Provinciale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del

relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Precisato che a titolo cautelativo per le spese derivanti da eventuale esito negativo della controversia in oggetto era stata accantonata a valere del fondo rischi contenzioso dell'avanzo vincolato la somma di € 3.000,00;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL – d.lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di lite a favore di A.T. e G.S. pari all'importo complessivo di € **2.537,60** di cui:
 - € 2.000,00 a titolo di onorari di difesa;
 - € 537,60 per CPA ed IVAderivante da sentenza della Corte dei Conti Sez. Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 317/2019;
2. di dare atto che il debito fuori bilancio, riconosciuto con il presente provvedimento per complessivi € **2.537,60**, trova integrale copertura a valere del fondo rischi contenzioso

- dell'avanzo vincolato che, per il contenzioso in questione prevedeva la somma di € 3.000,00;
3. di applicare pertanto la quota di € 2.537,60 dell'avanzo accantonato con il rendiconto 2019 come risulta dalla variazione allegata quale parte integrante al presente atto (Allegato A);
 4. di comunicare agli interessati l'adozione del presente provvedimento;
 5. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile della presente procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è il dirigente dell'Ufficio di Staff "Personale, affari generali, contratti";
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile."

I presenti risultano n. 10

La votazione palese per dichiarazione nominale dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per dichiarazione nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI**

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000015	AVANZO ACCANTONATO - N° Variaz.: 20200000020	Stanziato	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO						
		Stanziato	220.000,00	2.537,60	0,00	222.537,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE						
		Stanziato	56.947.902,59	2.537,60	0,00	56.950.440,19
		Cassa	52.164.570,48	0,00	0,00	52.164.570,48

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00001105	ONERI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20200000020	Stanz. puro	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
		Cassa	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000020	Stanz. puro	1.573.791,64	2.537,60	0,00	1.576.329,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	192.229,00	0,00	0,00	192.229,00
		Totale Stanziato	1.766.020,64	2.537,60	0,00	1.768.558,24
		Cassa	1.613.291,40	2.537,60	0,00	1.615.829,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20200000020	Stanz. puro	1.573.791,64	2.537,60	0,00	1.576.329,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	192.229,00	0,00	0,00	192.229,00
		Totale Stanziato	1.766.020,64	2.537,60	0,00	1.768.558,24
		Cassa	1.613.291,40	2.537,60	0,00	1.615.829,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000020	Stanz. puro	17.837.873,21	2.537,60	0,00	17.840.410,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	271.229,00	0,00	0,00	271.229,00
		Totale Stanziato	18.109.102,21	2.537,60	0,00	18.111.639,81
		Cassa	25.213.827,87	2.537,60	0,00	25.216.365,47
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	53.960.070,51	2.537,60	0,00	53.962.608,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.987.832,08	0,00	0,00	2.987.832,08
		Totale Stanziato	56.947.902,59	2.537,60	0,00	56.950.440,19
		Cassa	67.536.262,42	2.537,60	0,00	67.538.800,02



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 472/2020 del Ufficio Bilancio ad oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A) , D.LGS. N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA. SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZ. SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, N. 317/2019, DEPOSITATA IL 16.09.2019. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 23/04/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 472/2020 ad oggetto:
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194,
COMMA 1 LETT. A) , D.LGS. N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA. SENTENZA CORTE
DEI CONTI, SEZ. SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, N. 317/2019,
DEPOSITATA IL 16.09.2019. . si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.

Piacenza li 23/04/2020

**Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(CACCIATORE FRANCESCO)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 7 del 27/04/2020

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n. 472/2020

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A) , D.LGS. N. 267/2000 PER SENTENZA ESECUTIVA. SENTENZA CORTE DEI CONTI, SEZ. SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, N. 317/2019, DEPOSITATA IL 16.09.2019.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 28/04/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale